



SENTENZA N. 147/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73680** del registro di Segreteria introdotto con ricorso depositato il 25.7.2022, ad istanza di **(omissis)**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Agnese Gualtieri unitamente alla quale risulta elettivamente domiciliato in Ercolano (NA), Corso Resina n. 326 (pec: agnesequaltieri@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, giusta procura *ad lites* per Notar Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 repertorio n. 37590, raccolta n. 7131, dall'avv. Nicola Di Ronza e con il medesimo domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi, n. 55 (pec: avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it)

per il riconoscimento

del diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione in godimento a decorrere dalla domanda, con condanna dell'INPS al pagamento dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi, e con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario;

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con comparsa del 29.2.2024.

FATTO

Premette l'odierno istante:

- di essere titolare di pensione n. 70191898, erogata dall'INPS, con decorrenza settembre 2015;
- di avere adito questa Corte con ricorso del 25.7.2022 - a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 3272, del 7.6.2022 - per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione in godimento, unitamente agli arretrati di spettanza, maggiorati di rivalutazione ed interessi;
- di essere coniugato, a partire dal 21.9.2018, con (omissis) che appartiene al suo nucleo familiare insieme alla di lei figli, tutti e tre conviventi e residenti in Ercolano;
- in data 18.10.2018, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile ha riconosciuto *“minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età (l. 118/71 l. 289/09) – indennità di frequenza”*, in quanto affetta da *“disabilità intellettiva medio lieve, disturbi evolutivi misti, ipoplasia del verme cerebellare, tratti disformici da probabile alterazione genetica”*, con decorrenza 4.5.2018;
- l'Ufficio Consolare dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma ha certificato l'attribuzione della potestà genitoriale esclusivamente in favore della madre, non essendo stata la minore riconosciuta dal padre naturale;
- la madre non percepisce in Polonia assegni familiari od altri sussidi sociali, né ha presentato domanda per ottenerli;
- l'odierno ricorrente inoltrava all'INPS, in data 11.11.2020, apposita domanda per gli assegni per il nucleo familiare ANF ai sensi del d.l. n. 69/88, conv. in l. n. 153/88, allegando la prescritta documentazione;
- dopo aver proposto, senza successo, ricorso al Comitato Provinciale INPS, nel lamentare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ente previdenziale, ritenendo, parimenti, sussistenti tutte le condizioni di legge, adiva questa Corte con ricorso del 25.7.2022 per l'attribuzione dell'invocato beneficio;

- con memoria del 29.2.2024, si costituiva in giudizio l'INPS per il rigetto della pretesa azionata per difetto dei requisiti di legge;
- con note del 2.3.2024, il ricorrente, dopo aver evidenziato la tardiva costituzione in giudizio dell'Ente, eccepiva la violazione del divieto di *mutatio libelli*, avendo l'INPS, in sede di riassunzione dinanzi a questo Giudice, proposto nuove eccezioni quali l'insussistenza del diritto per difetto dei presupposti di cui agli artt. 250 e 254 c.c.; per il resto, si riportava alle argomentazioni del ricorso concludendo come in atti;
- all'odierna pubblica udienza, presente soltanto l'avv. Nicola Di Ronza per l'INPS il quale ha concluso come in atti;
- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto della pretesa sottoposta al vaglio giudiziale è l'asserito diritto di parte ricorrente alla percezione, a carico dell'INPS, degli assegni per il nucleo familiare, unitamente agli arretrati di spettanza, con rivalutazione ed interessi.

2. In via preliminare, si rileva la tardiva costituzione in giudizio dell'INPS, avvenuta il 29.2.2024, ossia dopo la scadenza del decimo giorno antecedente l'udienza del 4.3.2024, in violazione di quanto disposto dall'art. 156 c.g.c., con decadenza dell'Amministrazione resistente dalla facoltà di sollevare eccezioni, processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio e di proporre domande riconvenzionali.

3. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come comprovato in atti, l'odierno istante, (omissis), risulta dal 21.9.2018 coniugato con (omissis), con cui risiede insieme alla di lei figlia minore, che risulta invalida e priva reddito, è a carico dell'odierno ricorrente che provvede al suo mantenimento; d'altro canto, la madre, non percepisce alcun assegno familiare o altro sussidio né in Polonia né in Italia.

La descritta fattispecie soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla legge per l'accoglimento della richiesta di assegni per il nucleo familiare avanzata

dal (omissis)prima in sede amministrativa e poi con la presente azione giudiziale.

A tal proposito, infatti, il d.l. n. 69/88, conv. in l. n. 153/88 all'art. 2 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1988, l'erogazione a richiesta dei *"...lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente..., i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali,"* (comma 1) dell'assegno per il nucleo familiare. L'assegno compete *"in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto"* (art. 2, comma 2), tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, *"ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"* (art. 2, comma 2).

Ai sensi, poi, dell'art. 1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, una persona è considerata familiare o componente il nucleo familiare *"soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato"* sicché *"si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato"*. Aggiunge, infine, l'art. 2 della Direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: *"...si intende per:... 2) "familiare": a) il coniuge; ...; c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge"*.

Sussiste, altresì, nel caso di specie anche il requisito reddituale stabilito dalla legge, risultando il (omissis)percettore di solo trattamento pensionistico, come comprovato in atti.

Parimenti devono essere disattese le deduzioni formulate dall'INPS in quanto generiche, inconferenti e non documentalmente provate.

4. Per le considerazioni illustrate, a fronte del soddisfacimento di tutti i requisiti normativamente previsti, questo Giudice accoglie l'azionata

domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di (omissis) alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare a partire dall'1.1.2020, con condanna dell'INPS al pagamento dalla ridetta data dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale.

Assorbita ogni altra questione.

5. Spese di lite compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore di parte ricorrente il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare a partire dall'1.1.2020, con condanna dell'INPS al pagamento da tale data degli arretrati di spettanza, incrementati di rivalutazione ed interessi nei limiti del cumulo parziale.

2. Compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 4 marzo 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 11.03.2024

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale